

La scuola paritaria secondo Moratti: osservazioni critiche alla Relazione in materia presentata al Parlamento

Presentazione

Se dovessimo tracciare un primo bilancio sullo stato di applicazione della legge di parità, a distanza di quattro anni dalla entrata in vigore, si potrebbe sicuramente affermare che ancora non ci siamo e che, purtroppo, di quel sistema unico di istruzione invocato dal legislatore ancora non se ne intravedono i prodromi. Anzi sembra che si stia affermando, sulle ceneri del vecchio sistema dei riconoscimenti legali, un sistema non statale paritario diverso da quello prefigurato dal legislatore di fatto alternativo alla scuola statale. Ossia in questi anni è mancato quel processo di armonizzazione indispensabile per rendere omogeneo e unico il sistema nazionale di istruzione.

Nella sua relazione al Parlamento il Ministro Moratti disegna un quadro a “tinte rose” sullo stato di applicazione della legge non corrispondente alla effettiva realtà limitandosi esclusivamente a valutazioni superficiali e omettendo lacune, contraddizioni e incongruenze su quanto in questo periodo è avvenuto soprattutto a seguito di interventi di normazione secondaria non certo coerenti con il dettato legislativo.

La relazione, infatti, non solo non contiene un’analisi qualitativa del sistema e della sua efficacia comparato con quanto avviene nella scuola statale, ma non dice nulla né sui criteri utilizzati per l’erogazione delle risorse né sulle verifiche delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento dello status di scuole paritarie visto che in prima battuta il riconoscimento è avvenuto solo mediante autocertificazione.

Come pure tace su come intende superare le disposizioni di cui al D.Lgs 297/94 sui riconoscimenti legali. Anzi su quest’ultimo aspetto prefigura ulteriori deroghe allo scopo di mantenere in essere parte del sistema previgente la 62/2000.

Eppure in questi anni, soprattutto nell’ultimo periodo, sono stati oggetto di cronaca e di denunce episodi verificatisi in scuole paritarie decisamente contrari alle norme sancite dalla legge. Ricordiamo a titolo esemplificativo il riemergere del fenomeno dei diplomifici, l’istituzione di classi collaterali, il ricorso sempre più consistente a prestazioni di lavoro autonomo e sottopagato, la mancata accettazione di iscrizione di alunni disabili, l’utilizzo massiccio di personale non abilitato, l’assenza di organi collegiali, la pubblicità dei bilanci da parte delle istituzioni scolastiche non statali. Ossia in questi anni abbiamo registrato di fatto un serie di violazioni di quelle norme fondamentali che rappresentano la “conditio sine qua non” per ottenere la parità scolastica ed entrare, quindi, a far parte del sistema unico nazionale di istruzione.

Di questi temi non v’è traccia nella relazione salvo un accenno ai diplomifici considerati una sorta di storico malessere e di devianza, trascurando il fatto rilevante che proprio durante il Ministero Moratti sono stati implementati e che la stessa Amministrazione centrale e periferica, pur essendo a conoscenza del fenomeno, non ha intrapreso atti amministrativi consequenziali.

Non possiamo, inoltre, non sottolineare l’assenza nella relazione di un qualsivoglia riferimento all’ordine del giorno approvato dalla Camera in sede di votazione della legge in cui il governo si impegnava a non ricorrere, dopo la scadenza del periodo transitorio, al

regolamento di delegificazione ma utilizzare le forme previste dall'ordinamento vigente in vista conseguenti proposte del Governo.

La filosofia su cui si ispira la relazione è quella di puntare esclusivamente sul dato quantitativo, senza entrare in una valutazione complessiva dello stesso, per poter poi rilanciare sul terreno dell'insufficienza dei finanziamenti. Si dà, così, per scontato che lo stato di applicazione della legge è positivo e che le piccole "discrasie" del sistema sono superabili con piccoli accorgimenti non modificando alcunché di quanto fin qui realizzato anche attraverso la normazione secondaria.

D'altro canto riteniamo che lo stato di applicazione della legge non è ancora un fatto compiuto, proprio per via delle questioni sopra esposte. Proprio per ristabilire una linea di coerenza sia con la legge che con il dettato costituzionale sono indispensabili una serie di interventi tesi a rimuovere quelle contraddizioni che di fatto, se mantenute, porterebbero alla realizzazione di un sistema nazionale di istruzione ibrido composto dalla scuola statale, dalla scuola paritaria non statale e dalla scuola privata. Verrebbe, così, a riformarsi, in una versione aggiornata corretta e più permissiva, la vecchia suddivisione contemplata nel nostro ordinamento. L'azione dovrebbe, quindi, articolarsi su tre linee di intervento:

- portare a pieno compimento l'attività di controllo e vigilanza nelle scuole paritarie non statali attraverso l'accertamento dell'esistenza delle condizioni previste dalla legge (applicazione dei contratti di lavoro, istituzioni di corsi completi, possesso del titolo di abilitazione da parte dei docenti, istituzione degli organi collegiali, inserimento dei disabili ecc.);
- rimuovere, contestualmente, tutte le disposizioni di normazione secondaria introdotte successivamente alla legge che hanno di fatto alterato il sistema a seguito della cm 31/2003 (classi collaterali, esami di idoneità e di maturità, composizione delle classi, organi collegiali secondo le disposizioni di legge, ecc.) ed armonizzare il sistema della scuola paritaria non statale con quello della scuola statale applicando alla prima i vincoli e le condizioni previste per la seconda;
- proporre il superamento di quanto disposto dal D.Lgs. 297/94 in coerenza con quanto previsto dalla legge 62/2000 finalizzato a ricondurre ad unicità il sistema nazionale d'istruzione composto da scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Escludendo, quindi, qualsiasi deroga rispetto all'attuale regime.

Il tutto ovviamente da realizzarsi in tempi ravvicinati e certi.

1. Gli impegni disattesi

- **la scelta della delegificazione.**

Appare decisamente preoccupante il fatto che nella relazione al Parlamento il Ministro Moratti non faccia alcun riferimento ad un ordine del giorno approvato dalla Camera, in sede di votazione della legge, che nell'esito del dibattito parlamentare ha avuto un ruolo non di poco conto. Anzi nel testo della relazione ci si muove in maniera diametralmente opposta rispetto all'indicazioni dell'Assemblea; si individua, infatti, nel regolamento di delegificazione, di cui all'art. 17 della legge n. 400/88 (e non del 1998 come

impropriamente richiamato nella relazione), lo strumento per dare attuazione a quanto richiesto dal comma 7, dell'art. 1 della legge 62/2000.

L'Assemblea, in quell'occasione, aveva esplicitamente escluso il ricorso al regolamento di delegificazione e aveva configurato la relazione del Ministro, nell'enunciazione del testo, in funzione della proposta del definitivo superamento del precedente regime giuridico in materia di riconoscimenti legali e, pertanto, aveva impegnato *“il Governo ad interpretare la previsione del testo nel senso di considerare la relazione del Ministro come finalizzata ad acquisire le valutazioni del Parlamento, in vista del definitivo superamento delle preesistenti disposizioni di cui al testo unico 297/9 e delle conseguenti proposte legislative da parte del Governo, da assumere nelle forme previste dell'ordinamento vigente”*.

Come si vede si tratta di un aspetto di ordine procedurale non di poco conto in cui le questioni di metodo diventano anche questioni di merito.

La scelta del Governo di utilizzare il regolamento di delegificazione rappresenta una forzatura procedurale, di discutibile legittimità, che di fatto espropria il Parlamento stesso del potere di legificare sulla materia senza prendere in considerazione il vincolo sancito dall'art. 33 della Costituzione, relativamente all'inciso del “senza oneri per lo stato”, e il novellato art. 117 della Costituzione medesima (Legge costituzionale 3/2001)

Ne consegue, in maniera incontrovertibile, che il tentativo di scavalcare il potere legislativo mette il Governo nella duplice condizione: operare in maniera del tutto svincolata rispetto all'evoluzione del dibattito parlamentare non controllato e non mettere in discussione le scelte introdotte dallo stesso Ministero con la circolare 31 che, ridisegnando la legge di parità, rappresenterebbe per il Governo l'approdo della legge.

Con la mancata citazione nella relazione dell'ordine del giorno viene meno quell'impegno raggiunto tra Governo e Parlamento per cui dopo il triennio di prima applicazione, con il definitivo superamento delle disposizioni contenute nel dlgs.297/94, avrebbero fatto parte del sistema nazionale d'istruzione solo le scuole statali e paritarie. Queste le uniche a cui lo Stato, ad esempio, può contribuire con finanziamenti, escludendo di conseguenza la possibilità di qualsiasi erogazione finanziaria nei confronti delle scuole private collocate al di fuori del sistema nazionale di istruzione.

Dando così pieno compimento a quanto prefigurato dal legislatore con la costituzione di un canale binario composto da scuole paritarie e scuole private. Il Ministro, invece, tende a riproporre il sistema vigente nei confronti delle scuole non paritarie anche dal punto di vista dei finanziamenti, ed a sconfessare quanto stabilito dalla legge consentendo l'erogazione dei finanziamenti non solo nei confronti delle paritarie ma anche nei confronti di quelle scuole che non hanno ottenuto tale status.

1.2 Il mancato superamento delle disposizioni sulla scuola non statale

Nella relazione il Ministro non fa alcun accenno al “superamento” delle disposizioni del D.lgs.297/94, che dovrebbero essere abrogate dall'emanando regolamento. Vasottolineato che, ai sensi del citato comma 7 dell'art. 1 della legge di parità, il Ministro, contestualmente alla relazione, avrebbe dovuto avanzare la proposta del definitivo superamento del precedente regime giuridico in materia di riconoscimenti legali. Ci si limita soltanto a dire che le disposizioni in questione saranno emanate utilizzando lo strumento

di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 400/88, ma non viene individuate alcuna data per la sua emanazione, né per la sua entrata in vigore, né viene individuato il come.

Si continua, di fatto senza alcuna disposizione legislativa a supporto, la prassi finora seguita nell'erogazione dei finanziamenti. Prassi che anche dal punto di vista contabile non trova specifico riferimento in risorse finanziarie appositamente destinate a questo scopo, in quanto dal 2002, come affermato nella stessa relazione, il capitolo delle risorse finanziarie destinato alle scuole private paritarie e non, è diventato unico e la distribuzione delle risorse tra i vari tipi di scuola (infanzia, primaria, ecc.) avviene sulla base di un consolidato in termini numerici, incrementato dalle nuove esigenze, e sulla base di disposizioni contenute nel Dlgs.297/94 in termini di requisiti dei soggetti beneficiari e modalità di erogazione.

Siamo in presenza, in alcuni casi, di disposizioni non più applicabili perché riferite ad istituti non più vigenti o a totale assenza di disposizioni applicabili alle nuove fattispecie; si procede, quindi, all'erogazione dei contributi sulla base di prassi amministrative non regolamentate nemmeno in decreti sottoposti al controllo della Corte dei Conti.

Si può pertanto parlare di erogazione di risorse finanziarie senza una norma precisa di riferimento, con evidenti riflessi anche dal punto di vista della trasparenza nei criteri di erogazione di risorse pubbliche.

1.3 Le Regioni espropriate

Ci si dimentica di citare l'art. 138 del Dlgs.112/98, in base al quale la competenza all'erogazione delle risorse alla scuola non statale, paritaria e non, è stata trasferita alle Regioni, anche se il Ministro non ha mai operato il concreto trasferimento delle risorse finanziarie, previste nel proprio bilancio. In realtà il trasferimento alle Regioni sarebbe dovuto realizzare già dal settembre 2002; ciò avrebbe determinato la distribuzione nei bilanci regionali di circa 1100 miliardi di vecchie lire, ma soprattutto la possibilità per le Regioni di operare, con la leva finanziaria determinata dai contributi statali eventualmente integrati da risorse proprie, per realizzare un'effettiva pianificazione e programmazione dell'offerta formativa. Il che avrebbe determinato, probabilmente, anche una sostanziale diversificazione nell'entità dei contributi erogati tra scuole paritarie (le uniche abilitate ad essere incluse nel sistema nazionale d'istruzione) e scuole non paritarie.

Come pure avrebbe potuto determinare l'obbligo dei soggetti beneficiari dei contributi ad una rendicontazione non meramente contabile dell'utilizzo delle risorse erogate dallo stato (sperando che almeno sia stata richiesta, ma nella relazione non vi è traccia) e di una puntuale attestazione in termini di risultati raggiunti e di effettivo potenziamento dell'offerta formativa.

Elemento ancora più indispensabile visto che circa 6.000 milioni di euro sono stati destinati dai finanziamenti della legge 440 alla scuola non statale e sottratti alle scuole statali, tutto a seguito di una notevole riduzione complessiva dei finanziamenti destinati alla legge. A ciò si aggiunge il fatto che queste risorse sono state erogate senza alcun criterio relativo ai requisiti ed alle modalità di distribuzione. Le precedenti norme del D.Lgs.297, non potevano essere utilizzate perché riferibili a fattispecie diverse. Pertanto si può affermare che dal 2002 è stato fatto un uso di risorse statali erogate alle scuole non statali paritarie e non paritarie ampiamente discrezionale.

1.4 Regolamento e Titolo V

Un' ultima considerazione attiene alla possibilità di emanare il regolamento previsto dalla legge 62/2000 alla luce delle nuove disposizioni sulla competenza regolamentare stabilita dal nuovo titolo V.

L'esercizio della potestà regolamentare viene attribuita dalle nuove disposizioni costituzionali in via esclusiva alle Regioni sia in presenza di legislazione concorrente che, ovviamente, nelle ipotesi di legislazione residuale od esclusiva. Allo Stato viene riservata la competenza regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva. Forse il regolamento attiene a materia riconducibile alle norme generali e pertanto alla competenza legislativa esclusiva.

Tuttavia in analogia a quanto disposto dal 6 comma dell'art. 117 per gli enti locali , è pacifico che la potestà regolamentare delle Regioni si estende alla disciplina dello svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite anche nelle materie di competenza esclusiva statale.

Pertanto se le funzioni in materia di erogazione delle risorse finanziarie sono passate alle Regioni già dal settembre 2002, e lo Stato continua tuttora ad esercitare tale funzione senza averne più la competenza (non avendo mai abrogato l'art.138 del dlgs.112/98), la competenza a regolamentare la materia, almeno sotto l'aspetto delle erogazioni finanziarie, spetta alle Regioni.

Nulla escludeva che, in questo contesto di mutati assetti istituzionali, il Ministro avrebbe potuto indicare gli obiettivi e le finalità della regolamentazione regionale per assicurare i livelli minimi indispensabili delle prestazioni ed indicare un percorso di regolamentazione che razionalizzasse e semplificasse il coacervo di disposizioni finora applicate e le prassi amministrative seguite. A tutto questo si è rinunciato dall'inizio per il semplice motivo che avrebbe comportato la volontà di costruire un assetto nuovo alla scuola non statale, che identificasse un sistema, sia pure con regole peculiari ed in parte diverse da quelle vigenti per la scuola statale.

Laddove sono state introdotte alcune regole di esercizio, sia pure in via provvisoria, con l'emanazione di atti amministrativi (circolari, decreti di individuazione dei criteri seguiti per l'erogazione dei contributi,ecc.) si è successivamente derogato agli stessi per singoli casi o rinunciato volutamente a verificarne il rispetto

2. La consistenza quantitativa del sistema

Se lo scenario di riferimento politico/giuridico/amministrativo è questo, la relazione del Ministro anche nei contenuti che espone può definirsi per alcuni aspetti ampiamente carente e del tutto inutile per altri.

Certamente le tabelle e i dati, allegati nella relazione, sull'aspetto quantitativo del sistema rappresentano un punto di riferimento statistico interessante se non altro perché ci danno una dimensione appunto quantitativa del fenomeno.

Ciò che manca è una analisi di alcune statistiche puntuale e comparata con la scuola statale. Analisi questa volutamente trascurata perché avrebbe sicuramente messo in risalto la presenza di alcune insanabili contraddizioni.

Ci si limita invece ad una analisi superficiale tutta tesa a valorizzare il sistema della scuola non statale e paritaria senza interrogarsi del perché in Italia la scuola non statale, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, abbia da sempre avuto una dimensione decisamente residuale rispetto alla scuola statale.

Un'analisi storica e retrospettiva dei dati statistici avrebbe fatto cogliere con puntualità l'evoluzione, le dimensioni e la consistenza dell'istruzione non statale. Avrebbe consentito di verificare che la presenza della scuola non statale è in costante calo come confermano le statistiche degli ultimi anni.

Il trend, ulteriormente confermato, anche in presenza del regime diffuso di parità scolastica

Appaiono evidenti le ragioni di fondo che hanno visto, in questi anni, un forte ridimensionamento dell'iniziativa privata riconducibile complessivamente a due fattori: il calo demografico che ha investito l'intera popolazione scolastica italiana e una fiducia rinnovata da parte delle famiglie e degli alunni nei confronti della scuola statale. Certo una relativa influenza è riconducibile al contenimento delle spese per l'educazione da parte delle famiglie stesse, ma il dato più rilevante è fornito dal fatto che la scuola statale in termini di qualità dà più garanzie della scuola privata. Ne è testimone l'andamento delle stesse scuole paritarie, per così dire prestigiose, frequentate nel passato dalla media borghesia e che oggi sono anch'esse drammaticamente in crisi. Non rappresentano più il laboratorio per forgiare la futura classe dirigente così come avveniva nel passato.

Si ha l'impressione che il dato quantitativo sia esclusivamente utilizzato come pura e semplice cornice per abbellire un quadro decisamente scadente con il chiaro intento di irretire l'eventuale acquirente.

E' vero che la gran parte delle scuole non statali oggi, a quattro anni di distanza, è entrata a far parte del sistema paritario, ma è altrettanto vero che la maggior parte di questo ha visto riconosciuto il proprio status sulla base di autocertificazioni non essendo stato messo in essere dall'Amministrazione centrale e periferica un sistema di controlli efficace ed efficiente in grado di poter verificare il possesso da parte delle scuole dei requisiti richiesti dalla legge 62/2000.

3. Dalla legge 62 alla circolare 31: la parità stravolta

3.1 Con una circolare si riscrive la legge

Il comma 7 dell'art. 1 della legge 62/2000, infatti, prevedeva che, "allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge", il Ministro dell'Istruzione presentasse al Parlamento "una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie."

Ovvero il Ministro avrebbe dovuto relazionare al Parlamento sullo stato di applicazione della legge in questione alla fine dell'anno scolastico 2002/2003.

Il ritardo di circa un anno non può essere certamente ascritto a motivi di carattere tecnico, ma piuttosto a ragioni di carattere volutamente politico. Non può sfuggire, infatti, la stretta connessione che passa tra la relazione presentata al Parlamento dal Ministro e la circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 dall'emblematico titolo "Disposizioni e indicazioni per l'attuazione della legge 10 marzo 2000, n.62, in materia di parità scolastica".

3.2 Arretratezza e contraddizione

In quell'occasione, con un atto di legislazione secondaria, il Ministro di fatto ha emanato una sorta di "Testo unico" per giustificare il governo del periodo transitorio e porre contestualmente le basi per una revisione sostanziale della stessa legge di parità in coerenza con la visione neoliberista e mercantilista dell'istruzione tesa a porre fine al cosiddetto "monopolio" della scuola statale per utilizzare l' eufemismo morattiano. La circolare infatti:

- ha rimosso tutte le norme di emanazione secondaria dettate all'indomani dell'entrata in vigore della legge, confermando solo quelle disposizioni più favorevoli agli enti gestori e alle associazioni padronali. Basti pensare all'azzeramento delle precisazioni sui rapporti di lavoro, ai vincoli delle composizioni delle classi, agli esami di idoneità e di maturità, al rinvio delle verifiche sui requisiti in possesso delle scuole per ottenere lo status di scuole paritarie ecc;
- ha cercato di aggirare, modificare e ridurre i richiami legislativi previsti dalla legge riconducibili sia a principi costituzionali che a norme legislative. Non vi sono richiami alla libertà di insegnamento; vengono prefigurati organi collegiali diversi da quelli previsti nella scuola statale; viene sostenuto che "le amministrazioni pubbliche" – senza precisare quali – nell'esercizio delle rispettive competenze debbono intervenire a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione senza indicare né come, né dove, né quando;
- ha ridisegnato il mondo delle scuole non statali paritarie, non all'interno di un unico sistema nazionale di istruzione, ma all'esterno di esso prefigurando un sistema alternativo più flessibile nei doveri e più concorrenziale di quello statale.

L'intento palese è quello di favorire uno sviluppo della scuola paritaria non sulla base dell'efficacia e dell'efficienza del servizio ma sull'abbattimento dei costi di gestione, facendo nei fatti riemergere, a dispetto della legge, il doppio sistema con poche regole comuni ma con molte distinzioni tutte a vantaggio dell'istruzione privata.

In buona sostanza con la circolare ministeriale ricordata il Ministro, muovendosi tra arretratezza e contraddizioni, ha posto le basi, utilizzando la normativa secondaria, per dar vita ad un alternativo sistema privato di istruzione dove i gruppi di pressione, in perfetta armonia con gli intenti del Ministero e dei suoi collaboratori, cercano, riuscendoci, di riaffermare i loro antichi privilegi e di occuparne altri in nome delle leggi di un fantomatico mercato.

La circolare ministeriale 31 rappresenta pertanto il corollario e il fondamento giuridico della scuola paritaria versione Moratti destinato, se non ricondotto nell'alveo di quanto stabilito dal legislatore paritario, ad avere pesantie devastanti ricadute sull'intero sistema nazionale di istruzione che, unitamente ad altri interventi di riforma, inesorabilmente porterebbe il

nostro sistema verso l'inevitabile declino. Un esempio per tutti è rappresentato dal riacutizzarsi del fenomeno dei diplomifici.

4. Le norme sulla parità oggi

4.1 La deregulation

Come già sottolineato la circolare ministeriale n. 31 del marzo 2003 rappresenta il vero snodo rispetto alla legge nel senso che interrompe il lento processo di armonizzazione condotto all'indomani della sua entrata in vigore e opera una svolta radicale "ridisegnando appunto le norme".

Sono state, così, rimosse tutte le norme di emanazione secondaria dettate dal Ministero dell'istruzione con la sola eccezione di quelle disposizioni più favorevoli agli enti gestori e alle associazioni padronali. Gli esempi più eclatanti sono rappresentati da un azzeramento delle precisazioni sui rapporti di lavoro e la loro natura, da vincoli nella composizione delle classi ecc.

L'operazione di "restyling", enfaticamente annunciata, non è stato altro che una grossolana selezione delle disposizioni emanate a quella data depurate da precisazioni, vincoli e puntualizzazioni a carico delle associazioni padronali. Il cosiddetto "testo unico" non è altro che il pretesto per reintrodurre in via surrettizia modifiche all'interno dell'ossatura della legge, aggirando i vincoli imposti dal legislatore stesso.

- Non si ha più traccia di quanto indicato nella cm 163 del 15 giugno 2000 (cfr. capitolo 2.2 ultimo comma) laddove richiamava gli enti gestori all'applicazione dei ccnl di settore anche al personale ATA e precisava che solo nel limite del 25% della prestazioni complessive dell'attività di docenza poteva essere utilizzato personale docente con rapporti di volontariato o di prestazione d'opera. Le puntualizzazioni giuridiche sulla natura dei rapporti di lavoro del personale docente presenti nella cm 46 del 24 aprile del 2002 non trovano alcuna cittadinanza, effettuando, così, un'inversione di tendenza pericolosa in aperto contrasto con quanto ha sostenuto la stessa Avvocatura dello Stato in merito. Su quest'ultima questione incombe il rischio di incursioni da parte di associazioni spregiudicate che teorizzano lo smantellamento del lavoro subordinato dei docenti aprendo così a fenomeni di deregulation che farebbero riprecipitare il settore agli anni bui dell'arbitrio e della assenza di regole. Fenomeni questi che rilancerebbero l'effetto dumping a danno delle realtà produttive più sane.
- Le norme relative alla formazione delle classi e dei corsi, agli esami di idoneità e agli esami finali, hanno trovato una loro rivisitazione in chiave più permissiva. Le disposizioni contenute nella nota del Ministero del 14.02.2001, prot. n.245/Uff.1, vengono volutamente trascurate. In particolare non vengono prese in considerazione le direttive al "Riconoscimento della parità in relazione alle classi non facenti parte di un corso completo" quindi alle ipotesi di sdoppiamento, laddove veniva tassativamente esclusa la possibilità di sdoppiare una classe a seguito degli esami di idoneità. Ora nel nuovo testo non solo viene contemplata tale possibilità, ma anche quella di accogliere una certa quantità di candidati esterni la cui competenza è esclusiva del gestore e del coordinatore. Ritornano in gioco le classi collaterali che nel passato hanno

rappresentato per alcuni enti gestori il fruttuoso mercato degli esami di idoneità e che la legge aveva tassativamente escluso (art.1, comma 4, lettera f). Inoltre viene "liberalizzata" la "Composizione delle classi delle scuole paritarie" in riferimento al numero degli alunni necessari per costituire una classe in relazione ai vari ordini di scuola. Mentre le precedenti disposizioni davano un'indicazione di tendenza in cui veniva previsto un "graduale allineamento alla media degli alunni della scuola statale e non statale presenti nel territorio regionale", ora la situazione è riportata alle disposizioni a maglie larghe presenti per le scuole legalmente riconosciute, parificate, pareggiate e autorizzate. Ossia le scuole paritarie si adeguano alle disposizioni ante L. 62/2000.

- Esami finali. Il combinato delle disposizioni sopra ricordate con le disposizioni sugli esami finali e in modo particolare con quelli conclusivi della secondaria superiore riaprono drammaticamente la possibilità di un rivitalizzazione del fenomeno dei diplomifici che, nel recente passato, hanno caratterizzato la scuola non statale. Anche in questa occasione sono state accolte le posizioni "più conservatrici e retrive" di una parte delle associazioni padronali. Nei fatti l'operazione di bonifica di un settore iniziato con la riforma degli esami di maturità e proseguito con l'approvazione della legge di parità viene interrotta.

4.2 Le novità introdotte

L'operazione di restyling, sopra accennata, non si esaurisce solo nelle modifiche e sostituzione delle disposizioni ministeriali, ma interviene su di una serie di vincoli previsti dalla legge medesima, prefigurando, su alcune questioni, una sorta di revisionismo delle disposizioni legislative.

- Scompaiono i richiami a quanto disposto dall'art. 33 della Costituzione. Ne consegue l'affermazione di un principio, non presente nella legge, secondo il quale "Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione". In parole povere si apre ai finanziamenti da parte delle amministrazioni pubbliche non escludendo quelli diretti dello Stato. Tale concetto rappresenta, quindi, la testa di ponte tesa a scardinare il disposto di cui all'art. 33 della Costituzione, anche in considerazione della revisione del Titolo V della Costituzione e della stessa devolution di Bossi.
- Combinato con il principio appena ricordato vi è l'introduzione di un nuovo concetto che "sussume" sotto di sé tutta la filosofia su cui si ispira la circolare. "Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti dell'Amministrazione e degli utenti". Principio solo apparentemente innocuo, ma che a ben guardare si lega contestualmente sia all'idea del beneficio dei "riconoscimenti legali", presente nella precedente normativa, sia alla centralità della famiglia che orienta e determina la scelta dell'istituzione scolastica sulla base dei propri desiderata. Ciò in perfetta armonia con quanto evidenziato nella precedente

lettera a). Non a caso scompare dal testo qualsiasi richiamo al comma 5, dell'art.1, della L.62/2000 che dispone che “ le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 – le scuole paritarie – sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti”. Viene così introdotto, per circolare, il principio della “feudalizzazione” del sistema con tutti i nessi e connessi che ne possono derivare.

- Strumentale a tutto ciò è la parte relativa agli organi collegiali. Se da un lato viene infatti ribadita la loro piena applicazione nelle istituzioni scolastiche paritarie, dall'altro vengono prefigurati organi collegiali diversi da quanto prevede la legge. Infatti nelle scuole paritarie non si applicano le disposizioni vigenti in materia, ma è “il Regolamento di istituto, predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico, che stabilisce le relative modalità di costituzione e le procedure di funzionamento”. Una previsione del tutto nuova, avulsa sia da quanto voluto dal legislatore che dalla legge in materia. Ciò riflette un'idea già da tempo avanzata e sostenuta dal mondo cattolico e in particolare dalla FIDAE che vuole la non completa partecipazione democratica delle varie componenti alla vita dell'istituzione scolastica, per non avere in alcun modo ingerenze “esterne” e “indesiderate”.
- Ovviamente in un contesto del genere non potevano essere fatti espliciti richiami al principio della libertà di insegnamento costituzionalmente previsto e ricordato dallo stesso legislatore al comma 3, dell'art. 1, della L.62/2000.
- Nessun richiamo, se non all'interno delle nuove concessioni di parità, all'applicazione delle norme relative alla sicurezza. Il silenzio su questo argomento è preoccupante in quanto a molte scuole, soprattutto a quelle che avevano già i riconoscimenti legali, era stato riconosciuto lo status di scuole paritarie antecedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 626/94. Né tanto meno sull'argomento sono state effettuate le verifiche di merito. Anche qui l'amnesia è voluta in quanto rientra nella politica che questo governo ha in materia di igiene e sicurezza dei posti di lavoro che sta cercando di concretizzare con l'ennesimo ricorso alla delega nel tentativo di rivedere la norma tutta a vantaggio delle imprese.
- In una precedente circolare era stato stabilito che il responsabile del coordinamento delle attività educative e didattiche fosse distinto dalla responsabilità del gestore (cfr. nota prot. n.25 dell'11 gennaio 2002).Con il consueto trasformismo viene resa possibile l'unificazione in un'unica persona delle due responsabilità. Tra l'altro per svolgere tale attività è sufficiente essere in possesso di laurea o titolo equipollente.

Per ragioni di spazio tralascio tutti gli altri correttivi inseriti nella circolare in maniera quasi sussurrata. Mi riferisco in particolare alle verifiche della permanenza dei requisiti e all'accettazione quasi incondizionata delle dichiarazioni da parte degli enti gestori; per non parlare della pubblicità dei bilanci che nei fatti è finta; o delle rete di scuole o dei passaggi di gestione che ricordano decisamente quanto già previsto dal Testo Unico per le autorizzate, parificate, pareggiate e legalmente riconosciute.

4.3 Verso la feudalizzazione

Come si vede la circolare ha, non solo nei fatti, modificato le norme legislative, ma ha delineato con particolare puntualità il futuro della scuola paritaria dove le nuove regole saranno in parte quelle indicati nella circolare con tutte le osservazioni, avvertenze, contraddizioni e illegittimità precedentemente ricordate.

Se questo dovesse essere, come si evince dalla relazione del Ministro, ne conseguirebbe un uso distorto e di parte della legge con un'operazione, tutta ministeriale, che farebbe rientrare dalla finestra ciò che la legge aveva fatto uscire dalla porta. Un arretramento quindi rispetto a quanto voluto dal legislatore soprattutto in relazione alle finalità della legge.

Una scuola privata paritaria così disegnata sarebbe inaccettabile sotto tutti i punti di vista perché riaprirebbe la questione dei finanziamenti, aggirando il disposto del senza oneri per lo stato, perché sarebbe foriera di una restaurazione e feudalizzazione del sistema nazionale di istruzione, perché non garantirebbe i diritti dei lavoratori, perché si riproporrebbe, al di fuori delle regole, con un vestito vecchio che di fatto mette in seria discussione la centralità della scuola pubblica voluta dal legislatore costituzionale.

5. La questione delle verifiche e dei controlli

5.1 Un bilancio assente. L'autocertificazione elevata a sistema

Si ha la netta e palpabile impressione che nelle scuole poco e niente è mutato dall'entrata in vigore della legge e che gli stessi enti gestori, nell'aderire al sistema paritario, si siano solo limitati ad una semplice dichiarazione d'intenti e non abbiano invece proceduto a dare effettivamente seguito a quanto imposto dalla legge.

Continuano pertanto a perdurare all'interno delle istituzioni scolastiche "i tradizionali comportamenti" dei gestori sia in relazione ai rapporti con il personale sia in relazione agli aspetti amministrativi e legislativi per cui le scuole paritarie operano ancora tenendo in mente e seguendo, per ovvie opportunità e convenienze, l'orientamento dettato dalla disciplina legislativa e normativa sulle scuole legalmente riconosciute, pareggiate, parificate ecc. integrata con le disposizioni secondarie richiamate.

Una corretta applicazione della legge sulla parità impone regole certe, condivise ed uniformemente applicate. Il sistema di istruzione, pur nelle differenziazioni dovute alla natura pubblica o privata della gestione, deve avere regole che non possono ridursi ad un mero adattamento della disciplina previgente.

Il permanere di questo stato di cose ci fa certamente esprimere un giudizio negativo sullo stato di applicazione della legge, giudizio che diventa ancor più negativo e denso di preoccupazione proprio in previsione del superamento della fase transitoria

Non a caso si stanno delineando all'interno del settore posizioni che, in nome anche di quest'assenza, rivendicano il mantenimento delle vecchie disposizioni con l'aggiunta dei benefici del nuovo status di scuole paritarie (costituzione di classi collaterali, candidati privatisti ecc.), situazione questa che di fatto è mantenuta in vita dalla stessa Moratti allorché ripropone un ulteriore periodo transitorio in attesa del regolamento di delegificazione.

Armonizzare la normativa stava a significare per il legislatore paritario che le scuole non statali paritarie, che entrano a far parte del sistema di istruzione, debbano sottostare alle stesse norme previste per la scuola statale sia in termini di funzionamento che di possesso dei requisiti.

Si trattava pertanto di mettere in essere un processo virtuoso finalizzato a raggiungere l'obiettivo e dar effettivamente vita a quel sistema binario costituito da scuole paritarie e scuole non paritarie.

Costruire, infatti, con atti amministrativi successivi basati, a seconda della "convenienza" per così dire amministrativa, su normative diverse vuol dire prefigurare un sistema ibrido che penalizza l'orientamento legislativo e ripropone regimi diversi.

Nella relazione del Ministro tutto questo è assente o semplicemente ricondotto alla parola magica "armonizzazione" senza indicare come, dove e quando visto che di fatto ci si muove verso un altro orientamento ovvero vengono inseriti elementi divergenti che tendono a mantenere distinto il sistema delle scuole paritarie non statali da quello statale.

Non solo: la cosa più preoccupante è rappresentata dal fatto che nella relazione non venga tracciato un bilancio puntuale su quelle condizioni di ingresso, previste per legge, che stanno alla base del riconoscimento dello status di scuole paritarie alle scuole non statali che in questi anni ne hanno fatto richiesta.

5.2 Le "tolleranze" sui requisiti

Allo stato attuale sono state riconosciute quali scuole non statali paritarie oltre 12.266 istituzioni scolastiche tra scuole materne, scuole elementari e scuole medie di primo e secondo grado. I decreti di riconoscimento però sono avvenuti senza che l'Amministrazione abbia proceduto ad effettuare un puntuale e capillare accertamento sul possesso originario e sulla permanenza dei requisiti richiesti in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico rispondente alle norme generali dell'istruzione e ai vincoli imposti dalla stessa legge di parità. Ovvero ci è limitati semplicemente ad una mera accettazione delle dichiarazioni cartacee degli enti gestori senza verificare *de visu* l'effettiva esistenza dei requisiti imposti dalla legge.

Ciò è avvenuto non solo per quelle istituzioni scolastiche già in possesso del riconoscimento legale, dell'autorizzazione, della parifica e del pareggiamento, ma anche per quelle istituzioni scolastiche non statali "non riconosciute" che, ai sensi della ricordata C.M 31/2003 e delle precedenti disposizioni, hanno l'obbligo prima di acquisire il "riconoscimento" legale e successivamente la conversione di questo in riconoscimento di parità. Anche qui i vincoli legislativi sono decisamente chiari: "*La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:...*" ossia i requisiti di cui al comma 4 vanno accertati in sede di riconoscimento della parità e non successivamente.

Del resto il regime di "tolleranza" messo in essere con la circolare 31 ha aperto una preoccupante voragine sul rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento e il mantenimento dello status di scuole paritarie. Per cui ci risulta che numerose istituzioni scolastiche che hanno ottenuto la parità non posseggono effettivamente:

- un progetto educativo conforme ai principi costituzionali; un piano dell'offerta formativa condivisa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; la pubblicità dei bilanci;
- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; che dovrebbero essere quelli previsti per il funzionamento della scuola statale e non quelli previsti per il riconoscimento legale, autorizzazione, parifica e pareggiamento. Basti ricordare a titolo esemplificati le palestre, i laboratori, la mensa e le aule. Per non parlare della messa a norma degli impianti e delle strutture ai sensi di quanto disposto dal D.Lg. 626/94.
- nella gran parte delle istituzioni scolastiche non sono istituiti né funzionano gli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica secondo le norme vigenti di cui alla lettera c) del 4 comma della legge. Circostanza questa ulteriormente confermata dalle stesse direttive disposte in materia dalla FIDAE.

Come pure ci risultano non omogeneamente applicati gli altri vincoli relativi al più volte citato 4 comma e in particolare alle lettere:

e) mancato inserimento di studenti con handicap e condizioni di svantaggio nonostante che in materia siano stati stanziati finanziamenti ad hoc;

f) presenza di classi collaterali che benché non riconosciute come paritarie continuano a funzionare con il preesistente sistema;

g) ricorso a personale docente sprovvisto di abilitazione, al di fuori delle deroghe previste;

h) utilizzazione di prestazioni d'opera al di là delle quote stabilite dal 5 comma della legge. Utilizzo di contratti di sottotutela che prevedono normativa e salario inferiore a quanto previsto dai tradizionali CCNL.

Una dimensione del fenomeno è sicuramente rappresentata da denunce e fatti di cronaca che in questi ultimi due anni hanno coinvolto il mondo delle scuole non statali paritarie a cominciare dai diplomifici, passando per la mancata iscrizione di alunni portatori di handicap e la presenza di lavoratori con prestazione autonoma e volontaria al di sopra delle quantità previste dalla legge. Per non parlare delle classi collaterali, della mancata pubblicità dei bilanci, dell'assenza di organismi collegiali e dell'assenza di personale docente abilitato. Fatti questi noti e ampiamente tollerati dall'Amministrazione centrale e periferica anche in presenza di visite ispettive e relazioni scritte.

Ciò a significare che l'Amministrazione non ha provveduto nella maggior parte dei casi ad effettuare le dovute verifiche e che si è semplicemente accontentata delle autocertificazioni dei gestori.

5.3 Limiti e contraddizione dell'azione dell'Amministrazione

Non a caso sulla questione delle verifiche la relazione del Ministro sorvola senza soffermarsi ad analizzare le condizioni reali della scuola paritaria non statale non mettendo il Parlamento in condizioni di poter effettivamente conoscere il reale stato di applicazione della legge e poter valutare quali interventi correttivi sono necessari per ricondurre il tutto nell'alveo di quanto disposto dal legislatore.

Non sono forse questi alcuni degli indicatori che compongono l'aspetto qualitativo del sistema?

L'impressione che ne scaturisce è quella di un'azione amministrativa frammentaria tesa a definire solo alcuni aspetti del rapporto tra stato e soggetti gestori e non l'insieme delle regole comuni e condivise sulle quali costruire il nuovo sistema di istruzione.

In buona sostanza per quanto attiene l'attività di vigilanza, a cui la relazione dedica alcune considerazioni, ci permettiamo di fare cinque osservazioni.

- **La prima.** la vigilanza sulla sussistenza e persistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione e la conservazione dello status di scuola paritaria, anche in quei pochi casi in cui è stata effettuata, direttamente dal Ministero o dalle Direzioni regionali non ha mai determinato la revoca della parità.
- **La seconda.** Sarebbe determinante e necessario operare la vigilanza con personale ispettivo, (la cui carenza denunciata nella relazione non corrisponde alla realtà se poi lo si propone alla direzione dei c.s.a. al posto dei dirigenti amministrativi) operante in regioni diverse da quelle in cui si realizzano le ispezioni. Ciò determinerebbe una maggiore serenità nello svolgimento dei compiti ispettivi. Non una demotivazione se poi le risultanze delle ispezioni rimangono semplici relazioni.
- **La terza.** L'acquisizione dei dati conoscitivi e la loro possibilità d'inserimento nel sistema informatico è cosa necessaria, ma dovrebbe già essere stata realizzata perché la fase di acquisizione è stata iniziata già nel 2001. A distanza di tre anni non è credibile avanzare le difficoltà organizzative denunciate nella relazione. Bisogna piuttosto parlare di inadeguata gestione dell'attività.
- **La quarta.** Sui ritardi nell'erogazione dei finanziamenti i gestori delle scuole hanno ragione. Ci sono arretrati consistenti aggravati nei tempi di erogazione dalle questioni organizzative delle singole direzioni generali che non possono essere addotte a giustificazione di un sistema che non funziona considerato che la responsabilità è sempre dello stesso Ministro e non di altro soggetto.
- **La quinta.** Sulla questione dei contratti del personale, sull'idoneità all'esercizio della funzione docente, sulle classi e sugli esami ossia sul complesso dei vincoli posti dalla legge ci troviamo di fronte ad una inadempienza inaccettabile da parte dell'Amministrazione centrale e periferica che non trova alcuna giustificazione sotto il profilo organizzativo. Non ci si trova solo di fronte ad esempi tipici di mancata vigilanza, ma piuttosto davanti all'intenzione di continuare a percorrere una linea politica che privilegia la situazione di fatto esistente, rinunciando ad introdurre, sia pure con gradualità, cambiamenti che possano costruire un sistema e garantire i diritti dei lavoratori.

A tre anni di distanza si può dire che il Ministro dell'istruzione non ha fatto nulla per migliorare la qualità dell'offerta formativa della scuola paritaria. Anzi l'ha solo aggravata con l'emanazione della circolare 31 e ha solo distribuito più risorse finanziarie.

6. Lo stato dei finanziamenti

6.1 I finanziamenti ordinari

Sui finanziamenti erogati dallo Stato alle scuole paritarie e non paritarie in relazione alle contraddizioni con le attuali disposizioni vigenti abbiamo riferito in precedenza.

A tale proposito vale la pena sottolineare che dall'esercizio finanziario 2002 i finanziamenti erogati dallo stato sono stati riassunti in un unico capitolo di bilancio il 1752 che comprende gli ex capitoli 4150 e 4151 per le scuole materne, il 2160 per le scuole elementari parificate, il 3691 e il 3692 per le scuole secondarie e quelli per l'handicap per tutti gli ordini di scuole.

Qui vogliamo sottolineare che l'elencazione dei finanziamenti erogati - peraltro non vengono esplicitate le modalità di rilevazione, né gli eventuali controlli effettuati, considerato che nella maggior parte dei casi sono dati desumibili da autodichiarazioni e su questi dati si fondano i finanziamenti che eroga lo Stato - non viene accompagnata da una rilevazione di quanto finanziariamente incide il contributo dello Stato su ogni ordine di scuola rispetto al numero degli alunni.

Come pure non vengono elencate il numero delle scuole, in particolare materne ed elementari, che hanno ottenuto tale beneficio e quante di queste scuole sono rimaste escluse e soprattutto perché pur avendo lo stato di scuole paritarie.

6.2 Handicap e 440

Non vengono indicati i criteri seguiti per procedere all'erogazione dei contributi per gli alunni disabili, né tantomeno ci si preoccupa di esplicitare come sono stati spesi tali finanziamenti, erogati per ben tre anni per una somma annua di 7 miliardi di lire, a cui sono stati aggiunti alcune risorse provenienti dalla legge 440.

Ci si limita a dire che i finanziamenti sono insufficienti per accogliere gli alunni disabili, di cui non si da alcuna quantificazione numerica. Questo perché in realtà i numeri rilevati nel 2001 hanno evidenziato che le scuole paritarie preferiscono non iscrivere alunni disabili, nonostante siano destinatarie di appositi finanziamenti e nonostante l'obbligo di iscrivere tali soggettiper la revoca dello status di scuola paritaria. Ipotesi questa che non si è mai verificata in concreto nonostante sia stata oggetto di numerose denunce .

Così come si omette di dire che le risorse previste per le finalità dell'integrazione degli alunni disabili dovevano essere utilizzateesclusivamente per le finalità indicate dalla legge 104/92, pertanto avrebbero dovuto essere assegnate alle singole scuole in ragione del numero dei disabili effettivamente frequentanti, che un attento monitoraggio dei datiavrebbe potuto indicare le reali situazioni di emergenza finanziaria in modo da consentire una distribuzione mirata e non a pioggia, basata magari su di una percentuale di tutti i soggetti iscritti.

Non sida conto nemmeno che tali risorse avrebbero dovuto essere distribuite prioritariamente alle scuole non elementari, considerato che queste ultime già beneficiano del finanziamento previsto per il docente di sostegno ai sensi delle convenzioni di parifiche.

Nonostante molte segnalazioni apparse anche sullastampa, di evidenti violazioni delle norme vigenti, la volontà politica del Ministro, come emerge anche dalla relazione presentata, è sempre stata quella di dare tutte le risorse finanziarie possibili, senza criteri

rigidamente predeterminati, in modo da poter usare, in singoli casi, poteri ampiamente discrezionali.

6.3 I finanziamenti alle famiglie

A ciò si affianca l'innovazione contenuta nella finanziaria per il 2003 (30 miliardi alle...) confermata per 50 miliardi? nella finanziaria per il 2004, che invertendo radicalmente la linea di finanziamento seguita dalla 62/2000, non attribuisce le nuove risorse alle scuole in vista del potenziamento della loro offerta formativa, ma direttamente alle famiglie.

Si rinuncia, quindi, a perseguire la qualificazione e l'ottimizzazione dell'offerta formativa delle scuole paritarie e del sistema nazionale d'istruzione perché si ritiene prevalente la scelta delle famiglie, scelta che viene assicurata con le nuove risorse previste dalle finanziarie nei confronti di chiunque abbia già deciso l'iscrizione alla scuola non statale, indipendentemente da ogni valutazione delle effettive capacità di reddito.

La cosa che più colpisce è che tutto ciò viene presentato come doveroso rispetto delle norme costituzionali, ivi compreso il riferimento ai meritevoli bisognosi a cui si fa un po' sorridere e trasforma il Ministro dell'istruzione in Ministro per la famiglia.

7. Diplomifici: il Ministro si contraddice

7.1 Le contraddizioni

Tra le tante contraddizioni contenute nella relazione del Ministro al Parlamento ve ne è una che stride in maniera clamorosa con la realtà fortemente voluta dallo stesso Ministro ed è quella relativa ai diplomifici.

7.2 Prima contraddizione.

È stupefacente, infatti, con quale disinvoltura il Ministro dell'Istruzione liquida il fenomeno annunciando nuove iniziative finalizzate ad intervenire "su storiche anomalie e irregolarità riscontrate in istituzioni scolastiche non statali" senza individuare compiutamente le cause che hanno determinato, anche in regime di parità scolastica, la ripresa in grande stile del fenomeno.

Non si riesce a capire – e non viene esplicitato – quali siano le storiche "anomalie" segnalate dal Ministro Moratti al Parlamento, visto che proprio a seguito di due suoi interventi il fenomeno dei diplomifici è riemerso in tutta la sua gravità. La ripresa di pratiche tipiche di alcune istituzioni scolastiche coincide, non a caso, con due disposizioni volute dall'attuale ministro relativamente alla costituzione delle commissioni interne per gli esami di stato finali (Legge finanziaria n. 448/2001), e all'introduzione di maglie più flessibili sulla costituzione delle classi collaterali (C.M. 31/2003) che ha modificato la legge 425/1997 di Berlinguer. Le statistiche pubblicate dall'Invalsi sull'argomento sono decisamente indicative in relazione alla dimensione del fenomeno dei candidati privatisti. Nell'anno scolastico 2000/2001 i candidati esterni nelle scuole paritarie erano meno di mille (1,7%), mentre nell'anno scolastico 2002/2003 questi risultano saliti a quasi novemila (15,83%). Dalle informazioni che abbiamo è prevista, per quest'anno scolastico, la presenza media di candidati esterni del 18% circa sul totale dei partecipanti alla maturità nelle scuole paritarie, con picchi elevati nel Lazio (7324 candidati) e in Sicilia (3459), ossia con percentuali che superano il 45%.

7.3 Seconda contraddizione.

Sempre il Ministro dichiara che sono state riscontrate "irregolarità" in istituzioni scolastiche non statali. A questo punto la domanda sorge spontanea. Se l'Amministrazione, centrale e periferica, è a conoscenza del fenomeno e della sua evoluzione, coincidente dati alla mano con lo sdoganamento delle commissioni, come mai non sono stati presi provvedimenti adeguati nei confronti di quelle scuole paritarie che, già nel passato anno scolastico 2002/2003, hanno accolto un numero di candidati privatisti largamente superiore ai limiti consentiti dal DPR 323/98 in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore? Eppure dai dati pubblicati nel sito del Ministero lo scorso anno, in occasione della formazione delle commissioni, apparivano chiare l'entità del fenomeno e le violazioni delle norme compiute da alcune scuole paritarie. Ricordiamo a tal proposito, a titolo esemplificativo, la denuncia e la diffida della CGIL scuola.

E oltre alle mere dichiarazioni di intenti, quali sono le iniziative prese per quest'anno scolastico (2003/2004), visto che il numero dei candidati esterni è aumentato e che costoro si concentrano in molti istituti che già nel precedente anno scolastico avevano esaminato un numero di candidati esterni al di fuori delle norme consentite?

7.4 Terza contraddizione.

Come può il Ministro dichiarare che il fenomeno dell'eccessivo numero di privatisti che si presentano a sostenere l'esame di stato presso istituti paritari, possa essere contrastato solo attraverso la C.M. n. 16 del 9 febbraio 2004, la quale non fa altro che riconfermare quanto contenuto nel DPR 323/98 (noto a tutti gli operatori) e che da allora si sono susseguiti atti di normazione secondaria, ordinanze e circolari, con cadenza annuale coerenti con il ricordato regolamento e con le disposizioni impartite nell'ultima circolare sopra menzionata?

Del resto non ci risulta che siano state prese adeguate e tempestive misure nei confronti delle scuole paritarie che hanno accolto un numero di candidati privatisti al di fuori delle norme previste.

Ci risulta, invece, che un certo numero di scuole paritarie gravitanti sulla provincia di Roma, proprio a seguito del tentativo da parte del CSA di imporre l'applicazione delle norme previste dalle disposizioni richiamate, hanno reagito avviando ricorso al TAR del Lazio e contestando le decisioni assunte dall'Amministrazione, accusata di generare disservizio e di interruzione di pubblico servizio. Nella seduta del 3 maggio u.s. il TAR del Lazio ha concessa la sospensiva alle scuole paritarie che hanno fatto ricorso sulla base delle argomentazioni avanzate dai ricorrenti "...dal momento che sono in corso oppure imminenti gli adempimenti prodromici allo svolgimento degli esami di Stato per il corrente anno scolastico, in relazione a candidati esterni che hanno peraltro prodotto domanda di partecipazione agli esami stessi, presso gli istituti scolastici paritari, sin dal 30.11.2003". Alla luce di tale dispositivo del tribunale amministrativo c'è da domandarsi: come mai la c.m. del 9.02.2004 n.16 è stata emanata così in ritardo visto i tempi di presentazione delle domande dei candidati privatisti? Eppure quella circolare nella relazione del Ministro rappresenta lo strumento per contrastare il fenomeno dell'eccessiva presenza in istituti non statali paritari all'esame di Stato di candidati esterni.

7.5 Quarta contraddizione.

Il Ministro, riferendosi ai diplomifici, parla di piramide rovesciata ovvero di quel fenomeno storico nelle scuole legalmente riconosciute e ora consentito anche nelle scuole paritarie, per cui vengono a costituirsi, per effetto degli esami di idoneità, un numero di quinte classi superiore e aggiuntivo a quelle dei corsi completi. La legge 62/2000 ovvero la legge di parità alla lettera f) comma 4, art. 1 prevede che la parità è riconosciuta a quelle scuole che hanno "l'organica costituzione di corsi completi e non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzioni di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe".

Nelle scuole paritarie di secondo grado il passato anno scolastico risultavano iscritti alla quarta classe 11.476 alunni, mentre nelle quinte classi gli alunni iscritti risultavano essere 25.022 in barba alle disposizioni previste dalla legge di parità.

Non può il Ministro non ricordarsi che proprio a seguito di una sua circolare ministeriale (la n.31 del 18 marzo 2003. paragrafi 3.6, 3.7 e 3.8) sono state allargate le maglie per la costituzione nelle scuole paritarie di classi collaterali in spregio alla legge, annullando con un colpo di spugna una precedente disposizione secondaria che aveva in effetti ristretto e in maniera transitoria la possibilità di costituire classi collaterali.

Anche qui, la reintroduzione per circolare di elementi di "tolleranza", tipiche degli anni passati e certamente gradite ai sostenitori del regime preesistente, la dice lunga sull'idea di parità scolastica che ha questo Ministero. Non c'è da meravigliarsi, quindi, della presenza di distorsioni che non sono solo il frutto di un malcostume diffuso ma di un sistema di "tolleranze" voluto dallo stesso Ministro Moratti. Altro che storiche anomalie!

Non ci risulta che sull'argomento della cosiddetta piramide rovesciata ci siano stati interventi dell'Amministrazione tesi a rimuovere il fenomeno. Eppure l'Amministrazione stessa conosce benissimo, come dimostrano i dati allegati alla relazione del Ministro, le scuole paritarie che praticano tali finalità e che guarda caso coincidono con quelle scuole che accolgono un numero eccessivo di candidati privatisti.

7.6 Quinta contraddizione.

Anche la questione dei cosiddetti "ottisti" o "saltatori", ossia quegli alunni interni che, pur non essendo iscritti al quinto anno, per merito (media dell'otto) partecipano alla maturità con un "salto di classe", fa parte del fenomeno dei diplomifici ed è interamente connessa e alimentata dalle disposizioni entrate in vigore con l'avvento del Ministro Moratti.

Le commissioni interne per gli esami finali e la costituzione di classi collaterali consentono di utilizzare anche questi percorsi per raggiungere l'obiettivo finale, ossia la maturità, in maniera fortemente accelerata rispetto al tradizionale percorso. Anche in questa circostanza, pur disponendo di tutti gli elementi necessari, non sono state prese iniziative di merito da parte dell'Amministrazione.

Una domanda finale. Rileggendo la relazione del Ministro e soprattutto alla luce delle contraddizioni presenti nel capitolo riferito ai diplomifici ci viene il fondato sospetto: l'assenza di controlli e soprattutto la mancata rimozione degli abusi non sia strumentale per rilanciare l'idea, radicata in alcuni ambienti, dell'abolizione del valore legale del titolo di studio?

8. I rapporti di lavoro del personale delle scuole paritarie

8.1 L'obbligo dell'applicazione dei CCNL di categoria

Come è stato precedente accennato uno degli aspetti da sottoporre a stretta vigilanza, verifica e monitoraggio è sicuramente rappresentato dall'obbligo per il gestore di scuola paritaria di applicare al personale docente e direttivo i contratti collettivi nazionale di settore pena la revoca dello status di scuola paritaria. Tale disposizione, contenuta nella lettera h) del comma 4 dell'art. 1 della legge 62/2000, rappresenta per il legislatore paritario uno dei vincoli per ottenere la parità. Lo stesso legislatore ha successivamente derogato a detta norma contemplando al comma 5 la possibilità di utilizzo da parte del gestore di scuola paritaria di prestazioni autonome e volontarie per un massimo del 25% delle ore complessive destinate alla docenza.

Si tratta di una norma fortemente voluta dal legislatore proprio perché a conoscenza dell'annoso fenomeno del lavoro nero, sottopagato e autonomo presente nella scuola non statale.

8.2 La negazione del diritto

Nella relazione della Moratti non viene fatto alcun riferimento alle verifiche, laddove ci sono state, sull'effettiva applicazione dei CCNL al personale docente e direttivo da parte delle scuole non statali paritarie.

Né tanto meno sono state prese in considerazione e analizzate le autocertificazioni prodotte dagli stessi enti gestori.

Volutamente si è voluto tacere sull'argomento. Eppure il Ministro non può aver dimenticato che l'applicazione dei CCNL al personale in questione rappresenta uno dei requisiti per ottenere e conservare lo status di scuole paritarie.

La stessa presenza di prestazioni autonome al di sopra dei limiti consentiti più volte denunciata dalle organizzazioni sindacali viene ampiamente tollerata e in occasione delle visite ispettive non viene nemmeno segnalata. Né vengono prese in considerazione le denunce apparse sulla stampa come nel caso di un istituto di Castellammare di Stabia ove i docenti, tutti con prestazione autonoma, percepiscono un euro l'ora.

Eppure opportune e attente verifiche avrebbero consentito l'emersione di quel lavoro nero e sottopagato fortemente radicato nelle istituzioni scolastiche non statali sia esse paritarie che non.

Insomma le aspettative del legislatore e dei stessi lavoratori precari di vedere correttamente applicate le disposizioni contrattuali sono state ampiamente deluse.

8.3 Il pronunciamento dell'Avvocatura Generale dello Stato e la C.M. 46/2002

Basti ricordare la sorte della circolare ministeriale n. 46 del 24 aprile del 2002 per comprendere appieno l'interesse della Moratti sulle vicende economiche e contrattuali dei lavoratori precari e sottopagati che operano nelle scuole private paritarie tanto osannate dallo stesso Ministro.

Nella circolare in questione, dal titolo emblematico "Legge n. 62 del 10 marzo 2000. Contratti individuali di lavoro – Scuole paritarie. Applicazione dell'art.1, comma 4, lettera h)

e comma 5" - veniva recepito il parere n. 037231 dell'Avvocatura Generale dello Stato espresso il 17 aprile 2002 che pone con estrema chiarezza i termini della questione.

"Con la nota in riferimento codesta Avvocatura, rilevate le perplessità insorte, secondo quanto evidenziato dal Dipartimento della pubblica istruzione presso il competente Assessorato della Regione siciliana, in sede d'applicazione dell'art. 1, comma 4 lettera h) e comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, ha chiesto alla Scrivente di pronunciarsi sulla soluzione interpretativa proposta, in considerazione della rilevanza generale del problema ed al fine di scongiurare l'evenienza che i diversi uffici scolastici periferici competenti in materia di parità scolastica adottino modalità applicative non univoche, se non addirittura confliggenti.

Ritiene in particolare codesta Avvocatura, condividendo sostanzialmente l'avviso espresso in proposito dal suddetto Dipartimento regionale, che le citate disposizione della legge n. 62 del 2000 debbano essere interpretate nel senso di precludere il riconoscimento della parità alle numerose istituzioni scolastiche private che, per il reclutamento del personale docente, ricorrono in modo generalizzato, e dunque oltre il limite di un quarto delle prestazioni complessive prefigurato dal comma 5 dell'art 1 e ribadito nella circolare ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000, a contratti di prestazione d'opera intellettuale stipulati in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale docente con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa delle scuole ed istituti d'istruzione associati alla F.I.L.I.N.S. (Federazione italiana Licei linguistici e Istituti scolastici non statali), contratto in vigore dal 1 settembre 2000 al 31 agosto 2004.

Quest'ultima Federazione, con nota in data 10 ottobre 2001 diretta anche all'Avvocatura ed al Ministero in indirizzo, ha contestato la linea interpretativa seguita da codesta Avvocatura muovendo essenzialmente dalla considerazione che la legge n. 62 del 2000 non prescriverebbe che il rapporto di lavoro con il personale docente debba essere di natura subordinata, limitandosi a disporre "l'applicazione del CCNL di settore almeno per il 75% delle ore lavorative, senza nulla aggiungere" e precisando che il contratto collettivo de qua "è l'unico per la categoria ed ha lo scopo di regolamentare a livello nazionale il rapporto di lavoro di tipo parasubordinato, rispondendo esattamente alle prescrizioni della legge sulla parità".

Il Dipartimento per i Servizi del territorio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota in data 12 febbraio 2002, ha rappresentato che, nel merito della questione interpretativa in argomento, è stato acquisito anche l'avviso delle OO. SS. CGIL, CISL, UIL e SNALS, le quali hanno radicalmente contestato le posizioni espresse dalla F.I.L.I.N.S. e sostenuto che il CCNL da questa stipulato, come "parte datoriale", con le OO.SS. CISAL Scuola, A.N.A.C.C.L. e U.G.L. realizzerebbe una forma di "sottotutela", prevedendo, "in spregio dell'art. 36 della Costituzione, condizioni economiche e normative decisamente e largamente inferiori a quanto previsto dai CC.CC.NN.L. firmati dalle associazioni padronali e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative". Il suddetto Dipartimento ha precisato, altresì, di aver acquisito l'avviso del rappresentante del Ministero del lavoro e che, all'esito di un apposito "tavolo di confronto", cui hanno partecipato quest'ultimo rappresentante e le OO.SS., si è registrata una concordanza d'opinioni circa la possibile interpretazione delle norme che qui vengono in considerazione nel senso che "il 75%... delle prestazioni di lavoro andrebbero ricondotte al rapporto di lavoro subordinato per due ordini di ragioni: il primo in quanto dal combinato disposto dei due citati commi, il comma 5 sembrerebbe costituire la species rispetto al genus previsto

dal comma 4 lett. h); il secondo si ricaverebbe dall'esplicito riferimento al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore nella stipulazione dei contratti individuali di lavoro".

Così delineati i termini della questione, la Scrivente ritiene corretta la soluzione interpretativa suggerita da codesta Avvocatura e sostanzialmente condivisa dalle Amministrazioni interessate.

Appare invero assorbente e decisiva, nel senso di escludere la possibilità che la condizione - prescritta dall'art. 1, comma 4, lett. h) ai fini del riconoscimento della "parità" alle scuole non statali - della stipulazione di "contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore" possa ritenersi realizzata in presenza (non già di contratti di lavoro subordinato conformi ai contratti collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro dei docenti presso le scuole statali, bensì) di contratti di lavoro autonomo conformi al CCNL stipulato dalla F.I.L.I.N.S., la considerazione che il successivo quinto comma limita tassativamente ad "un quarto delle prestazioni complessive" la possibilità per scuole paritarie di ricorrere (oltre che a prestazioni volontarie di personale docente) "anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti"

Giova peraltro soggiungere che la conclusione cui univocamente induce il tenore letterale delle disposizioni in esame trova piena conferma, come ha osservato codesta Avvocatura, nella loro ratio, che è manifestamente nel quadro dell'omogeneo "sistema nazionale d'istruzione" che le istituzioni paritarie vanno ora a comporre con le scuole pubbliche, secondo l'esplicita previsione del comma 1 del medesimo art. 1 L. n. 62/2000 - quella del riconoscimento della parità alle sole istituzioni scolastiche che si avvalgano di insegnanti (e dirigenti) cui siano attribuite le medesime condizioni di stabilità del rapporto di lavoro (con gli oneri e le garanzie che ne conseguono, a tutela dell'interesse dei discenti, della corretta organizzazione scolastica e della libertà d'insegnamento) proprie dei docenti delle scuole statali, condizioni che, all'evidenza, non possono ritenersi sussistenti in presenza di contratti d'opera (se non altro per la loro durata "generalmente" annuale, secondo la previsione dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale F.I.L.I.N.S.) stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del codice civile.

E' appena il caso di chiarire, infine, che la soluzione interpretativa qui condivisa non esclude, ovviamente, che il contratto collettivo nazionale stipulato dalla F.I.L.I.N.S. possa trovare applicazione con riguardo ai rapporti di lavoro autonomo che le scuole paritarie sono legittimate a costituire, secondo la più volte citata disposizione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 62 del 2000, nel limite di un quarto delle prestazioni complessive di docenza".

Di conseguenza con la circolare sopra ricordata il Ministero ha cercato di porre definitivamente la parola fine ad una controversia sorta a seguito di interpretazione singolare relativa a dette norme da parte della Filins (una delle associazioni padronali di scuole private laiche) e invitando, contestualmente al rispetto di tale norma che rappresenta un requisito indispensabile per il riconoscimento dello status di scuola paritaria entro un termine specifico individuato con l'inizio dell'anno scolastico 2002/2003 pena la revoca della parità.

8.4 Un regalo ai gestori

E' inutile dire che, nell'ambiente dei gestori di scuole private paritarie non solo laiche, le indicazioni contenute nella circolare a seguito del parere dell'Avvocatura generale dello Stato hanno suscitato una serie di polemiche, tant'è che più di una associazione ha fatto ricorso al tribunale amministrativo chiedendo una sospensiva del provvedimento secondario. Ovviamente per una serie di ragioni giuridiche, che tralascio per problemi di spazio, non sono state accolte dal tribunale di conseguenza la circolare è rimasta operativa fino a quando con una successiva norma secondaria, la circolare 31 del marzo del 2003, il MIUR ha lasciato scivolare la questione con un semplice richiamo alla legge, con l'intento di aggirare la precedente circolare almeno sulle disposizioni indicate nella circola 46/2002.

Ciò che non ha potuto evitare l'Amministrazione è la presenza di un parere autorevole come quello dell'Avvocatura Generale dello Stato sull'argomento che non può essere cancellato con una norma secondaria, però si è ben guardata dal riproporlo e renderlo operativo attraverso una verifica rigorosa dell'applicazione della norma da parte delle scuole private paritarie coinvolte. Tant'è che quelle scuole della Sicilia hanno spudoratamente ottenuto e mantenuto la loro condizione di scuole paritarie.

E' nostra convinzione che sulla questione il Ministro e il MIUR abbiano ceduto alle pressioni provenienti dalle associazioni padronali, così come è avvenuto su altre questioni come ad esempio sugli organi collegiali o sulla costituzione di classi collaterali. Evidentemente questo è stato il tributo pagato per l'appoggio avuto in campagna elettorale e quel gruppo di pressione ha chiesto di conseguenza il conto.

Come si sa la storia compare, per così dire, a due riprese: la prima volta in tragedia, la seconda in farsa. Cioché gli stessi attori di allora approfittando della riforma del mercato del lavoro introdotta dalla legge 30/2003 e resa attuativa dal D.lgs 276/2003 hanno riproposto la questione utilizzando il contratto a progetto. Anche questa tipologia contrattuale sarà tollerata dal Ministro e dai suoi ispettori? Attenzione: qui la questione collide con il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n 5508 del 18 marzo 2004, ha chiarito che indipendentemente dal *nomen iuris* il rapporto di lavoro in una scuola privata conformata a quella statale non può che essere di natura subordinato. La sentenza in questione riapre anche la questione relativa all'utilizzo del lavoro autonomo nella misura del 25% del complesso delle attività di docenza non applicabili a nostro avviso nell'attività di tipo curriculare.

9. Conclusioni finali

Stando così le cose appare evidente che ci sono delle grandi contraddizioni tra come si è connotata nella realtà l'applicazione della legge di parità e la relazione del Ministro al Parlamento.

Uno scarto profondo tra realtà e apparenza dove la scuola paritaria descritta dalla Moratti è appunto apparenza.

La questione dei diplomifici rappresenta sicuramente la contraddizione più evidente e più lampante del momento soprattutto alla luce delle condizioni giuridiche e legislative volute dal Ministro che di fatto ne hanno favorito una rinascita.

Non può il Ministro sottrarsi, come sembra risultare, dall'affrontare seriamente la questione rimuovendo soprattutto quelle maglie larghe che Lui stesso introdotte nella normativa

primaria e secondaria che hanno consentito l'ampliamento dell'abuso tollerato. E' compito del Ministro e di tutta l'Amministrazione provvedere a bloccare l'evoluzione di questo "mercato" intervenendo con le dovute sanzioni nei confronti di coloro che ne sono stati e ne sono i protagonisti e gli artefici.

A ben guardare la questione dei diplomifici è la prova provata che una verifica puntuale dello stato di applicazione della legge è ben lungi dall'essere stata effettivamente e con completezza portata a termine dall'Amministrazione.

Ma ci sono altre contraddizioni che necessitano di essere superate perché contraddicono quanto prefigurato dal legislatore in occasione dell'emanazione della legge di parità.

E' riduttivo e soprattutto fuorviante far apparire a tutti i costi che lo stato di applicazione della legge di parità è soddisfacente fatta una piccola eccezione della questione relativa agli esami e circoscritta ad una non significativa realtà.

Oltre a quelle ricordate, esami di maturità e presenza delle classi collaterali, vanno segnalate quelle relative all'applicazione dei CCNL al personale, all'istituzione degli organi collegiali, all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento degli studenti portatori di handicap o in condizioni di svantaggio, alla idoneità dei locali, alla costituzione dei corsi completi, ossia quell'insieme di requisiti ritenuti dal legislatore come "conditio sine qua" per accedere allo status di scuola paritaria.

E' emblematico, tanto per citare l'ennesimo esempio, l'atteggiamento tenuto dall'Amministrazione centrale e periferica in occasione del rifiuto da parte di alcune scuole paritarie cattoliche l'iscrizione di alunni portatori di handicap.

La Cgil Scuola ha inoltrato un esposto al Procuratore della Repubblica affinché avvii "... un'indagine volta a verificare la sussistenza di eventuali irregolarità da imputarsi ad un colpevole comportamento del Ministero della Pubblica Istruzione."

L'azione si è resa necessaria dopo che da ben due mesi è noto che diverse scuole paritarie hanno discriminato degli alunni disabili.

Infatti, su 40 scuole paritarie, anche di ispirazione cattolica, a Milano, Bologna, Roma, Napoli e Bari, 30 hanno nettamente rifiutato l'iscrizione di un bambino disabile (richiesta da alcuni giornalisti nel corso di un reportage) e 9 si sono limitate a dimostrare disponibilità.

Come da noi tempestivamente richiesto, il Ministero, verificata la fondatezza della denuncia, avrebbe dovuto revocare immediatamente la parità alle scuole interessate.

Infatti, il mantenimento della condizione di scuola paritaria richiede il rigoroso rispetto di alcune condizioni, una delle quali è, appunto, "l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio". (Legge 62/00, art. 1, comma 4, lett. e).

Non è stato attivato alcun controllo, per questo abbiamo deciso di rivolgerci alla Magistratura per contrastare ogni gestione della parità giustificata esclusivamente per l'attribuzione di consistenti risorse economiche

Ebbene su questi argomenti non ci sembra che da parte di chi aveva il compito di vigilare e verificare il possesso da parte delle scuole di quei requisiti richiesti ha compiuto fino in fondo i dovuti interventi per far applicare le indicazioni del legislatore primario.

A noi risulta, per l'attività quotidiana che svolgiamo e per quello che ci segnalano i lavoratori, gli utenti e la stessa stampa, che in un numero considerevole di scuole paritarie non vengono applicate le retribuzioni previste dai contratti collettivi: la vicenda delle condizioni retributive di un euro l'ora, prima ricordate e segnalate dalla stampa in una scuola paritaria di Napoli è emblematica; non operano all'interno di molte scuole gli organi collegiali; gli alunni portatori di handicap o in condizioni di svantaggio non sempre vengono accolti negli istituti paritari; i locali non sono sempre idonei e in regola con le disposizioni legislative in materia di igiene e sicurezza. E la lista si allunga fino a contemplare l'insieme dei requisiti d'ingresso previsti dalla legge.

La verità vera è che una parte consistente di scuole paritarie non sono in regola con la legge e addirittura in alcuni casi non sono in regola con quella riscrittura della legge voluta dal Ministro e ridisegnata con la circolare 31 del 2003.

In gran parte dei casi le concessioni di parità sono state date sulla carta ovvero sulle semplici dichiarazioni dei gestori senza che vi sia stata dall'Amministrazione un'attenta verifica delle condizioni imposte dalla legge.

Ma non si tratta solo di questo. Proprio perché siamo decisamente convinti sia sotto il profilo giuridico e sotto quello politico che la scuola paritaria versione Moratti contrasta con la legge e con il dettato costituzionale, come CGIL scuola abbiamo impugnato avanti al Tribunale Amministrativo la circolare 31, chiedendone la illegittimità.

Si tratta di una questione che attiene contemporaneamente il metodo ed il merito. Nel metodo in quanto l'atto in questione rappresenta, come da migliore tradizione ministeriale, il tentativo di ridisegnare la legge ad immagine e somiglianza dei desiderata degli enti gestori e dei gruppi di pressione ad essi collegati e quindi a vantaggio degli interessi di parte; mettendo, così, le premesse per il futuro allorquando, superato in un modo o nell'altro il periodo transitorio, il consolidato diverrà definitivo. Nel merito perché un sistema così configurato ripropone, in chiave rivisitata e corretta, l'*ancian regime* dei riconoscimenti legali con la caratteristica di essere non solo speculare alla scuola statale ma addirittura alternativo dal punto di vista dei costi di gestione e delle regole. Ciò collide con l'idea del legislatore paritario che vuole ricondurre il sistema nazionale di istruzione ad unicità. Un sistema ibrido a tre canali composto dalla scuola statale, dalla scuola non statale paritaria e dalle scuole private non è altro che ciò che avevamo prima della legge 62/2000.

Il quadro dipinto dal Ministro a tinte rosee non corrisponde in molti casi alla realtà che è di altra natura e ciò vale per tutti gli ordini di scuola. Questa parità con queste contraddizioni non ci piace perché danneggia, impoverisce e dequalifica l'intero sistema di istruzione italiano.

Noi riteniamo che il Parlamento debba essere messo in condizioni di poter effettivamente valutare lo stato reale di applicazione della legge di parità non solo sulla base di dati quantitativi ma soprattutto sulla base di quegli aspetti qualitativi che devono connotare l'attività delle scuole paritarie a cominciare dalla piena applicazione delle regole volute dal legislatore, nel rispetto del dettato costituzionale.

Alla luce di quanto esposto non si riesce a capire da dove il Ministro tragga la conclusione che il servizio fornito dalle scuole private paritarie sia soddisfacente.

Le contraddizioni sopra ricordate rappresentano una netta e limpida testimonianza delle carenze strutturali e giuridiche su cui poggia il servizio fornito dalle scuole private paritarie siano esse di ispirazione religiosa che laica. Certo non mancheranno isole felici, ma è altrettanto vero che la scuola privata paritaria così come realizzata fino ad adesso non è all'altezza dei compiti cui è stata chiamata dal legislatore. A tal proposito basterebbe analizzare i piani dell'offerta formativa e la loro messa in pratica per comprendere appieno carenze e ambiguità.

Caro Ministro, queste sono le leggi e le regole e, per i compiti che la Costituzione Le attribuisce, Lei deve mettere in campo tutti i mezzi affinché vengano rispettate.